



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

SETTORE TRIBUTI, SUAP E SERVIZI DI AMBITO S04_1

SERVIZI DI AMBITO S04_1

Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677876

Prot. _____ del 10/05/2023

Battipaglia, 10/05/2023

Ordinanza n. 197 del 10/05/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Avv. Innocenzo Cinefra, per conto della Coop. Don Uva Domus società cooperativa sociale, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 30/03/2023 al n. 29069, comunicava, tra l'altro, che la stessa gestisce la struttura denominata Villa Maria, sita in Battipaglia alla Via Etruria, n. 10;

Che l'ufficio, facendo seguito a tale comunicazione, ha verificato alla CCIAA l'iscrizione di un atto di scissione parziale proporzionale del 08/11/2021, a rogito del notaio Dr.ssa Clara Vittoria (Rep.n. 13026 – raccolta n. 9351);

Rilevato che, per effetto del predetto atto di scissione, la “società Cooperativa sociale Don Uva” ha trasferito alla “Coop. Don Uva Domus società cooperativa sociale” tutti i beni attinenti l'attività svolta in concessione per conto del Comune di Battipaglia, presso la casa albergo per anziani “Villa Maria” (convenzione Rep.n. 7/2016);

Dato atto che, con nota prot.n. 30916 del 05/04/2023, il Dirigente del Settore Tributi, Suap e Servizi di Ambito S04_1 ha chiesto al Piano Sociale di Zona – Ambito territoriale S4_2, l'esistenza di eventuali provvedimenti di autorizzazione all'esercizio del servizio residenziale casa albergo per persone anziane, rilasciati alla “Don Uva Domus società cooperativa sociale”, con sede legale in Potenza alla Contrada Botte, n. 73 (P.IVA: 02120830761);

Preso atto che, il coordinatore dell'Ufficio di Piano Ambito Territoriale S04_2, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 12/04/2023 al n. 32502, ha comunicato che non è stato rilasciato alcun provvedimento di autorizzazione o accreditamento alla società cooperativa sociale “Don Uva Domus”;

Considerato che, l'art. 4 del Regolamento regionale 07/04/2014, n. 4 dispone che: *“l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi”*;

Che il successivo art. 13, comma 4, del citato regolamento regionale prevede che qualora l'amministrazione competente dell'ambito territoriale accerti lo svolgimento di servizi senza il prescritto titolo abilitativo, come nel caso di specie, ordina l'immediata cessazione dell'attività, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria ed applica la sanzione prevista dalla legge;

Tenuto conto che il Tar Campania – Sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 404/2023, ha ritenuto che anche il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività è soggetto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, al fine di non compromettere la regola di dialettica procedimentale, *“cristallizzate nella normativa vigente e finalizzate allo*

scambio collaborativo e propulsivo tra privato ed Amministrazione ... (trattandosi di adempimento), finalizzato alla realizzazione del principio sostanziale della partecipazione procedimentale”;

Vista la nota prot.n. 38227 del 14/04/2023, con la quale è stato comunicato alla “Coop. Don Uva Domus società cooperativa sociale” l’avvio del procedimento teso all’adozione dell’ordine di immediata cessazione dell’attività di casa albergo per anziani svolta nella struttura denominata “Villa Maria”, sita in Battipaglia alla Via Etruria, in quanto codesta società cooperativa è priva del titolo abilitativo di cui al Regolamento regionale 07/04/2014, n. 4;

Preso atto che, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 18/04/2023 al n. 34208, la “Don Uva Domus società cooperativa sociale”, in riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento ha eccepito:

1. l’illegittimità dell’avvio del procedimento per illegittimità degli atti presupposti;
2. l’illegittimità dell’avvio del procedimento per difetto del presupposto – inesistenza della circostanza contestata e tardività della contestazione;
3. l’eccessività della sanzione – eccesso di potere;

Considerato che non si riscontra nell’attuale quadro normativo alcuna necessità di emanare atti attuativi e regolamentari presupposti all’avvio del procedimento dato che il procedimento amministrativo è già normato dalla Legge n. 241/1990 che, all’art. 7 disciplina l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento e che il procedimento in parola è disciplinato dal regolamento regionale 07/04/2014, n. 4;

Ritenuto che, in ragione e per effetto dell’atto di scissione Rep.n. 13026 del 08/11/2021 è stato trasferito alla “Coop. Don Uva Domus società cooperativa sociale” l’intero *asset* relativo alla gestione della Casa Albergo denominata “Villa Maria, ma non già i titoli abilitativi all’esercizio dell’attività;

Che l’autorizzazione che abilita all’esercizio dei servizi residenziali e semiresidenziali è personale, in quanto richiede, tra l’altro, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina regolamentare anche in capo al soggetto a cui è stata trasferita la società scissa parzialmente;

Che, quanto alla presunta tardività dell’avvio del procedimento, fermo restando che le comunicazioni circa le intervenute modifiche societarie devono essere effettuate al protocollo generale dell’Ente ai fini dell’istruttoria da parte degli uffici competenti, a nulla rilevando eventuali presunte comunicazioni verbali fatte alla parte politica cui non spetta alcun potere gestionale in forza del principio di separazione dei poteri sancito normativamente, in ogni caso non è previsto alcun termine di decadenza per l’inibizione di un’attività svolta in assenza dei titoli abilitativi prescritti dalla legge;

Che, relativamente all’eccepita eccessività della sanzione irrogata, si fa presente che l’art. 13, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2014, sanziona con l’ordine immediato di cessazione dell’attività lo svolgimento dei servizi residenziali e semiresidenziali in assenza del prescritto titolo abilitativo, come nel caso di specie;

Che, l’adozione del presente provvedimento si impone in quanto la Coop. Don Uva Domus società cooperativa sociale, svolge l’attività di gestione della Casa Albergo “Villa Maria” in assenza dell’autorizzazione e dell’accreditamento previsti dal Regolamento regionale n. 4/2014, nonché in assenza di alcun titolo di disponibilità della struttura e non già come sostenuto dalla stessa per la mancata comunicazione dell’operazione di scissione;

ORDINA

per i sopra esposti motivi, qui da intendersi integralmente riportati, alla “Don Uva Domus società cooperativa sociale”, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Potenza alla Contrada Botte, n. 73 (P.IVA: 02120830761), l’immediata cessazione dell’attività di gestione della Casa Albergo per anziani svolta nella struttura denominata “Villa Maria”, sita in Battipaglia alla Via Etruria, in quanto

codesta società cooperativa è priva del titolo abilitativo di cui al Regolamento regionale 07/04/2014, n. 4 e non ha la disponibilità giuridica della struttura in cui viene esercitata l'attività.

Il responsabile del procedimento è il dott. Giuliano Caso.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'ufficio "Servizi di ambito S04_1", nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Si procede alla notifica alla "Don Uva Domus società cooperativa sociale", a mezzo pec all'indirizzo: donuvadomus@pec.it, nonché alla trasmissione a mezzo folium al Comando di Polizia Municipale per il controllo e la segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Trasmette copia del presente provvedimento alla Regione Campania.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar Campania entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i.

Il Dirigente
Giuliano Caso


